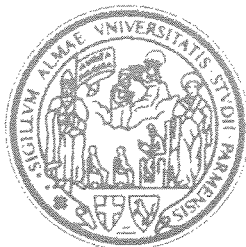


n. 155399

13. 11. 12



CONVENZIONE

N. 9

Pers.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

CONVENZIONE UNICA DI TIROCINIO FORMATIVO

TRA

Università degli Studi di Parma con sede in Parma, via Università n. 12, codice fiscale I.T. 00308780345, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Gino Ferretti, nato a Reggio Emilia il 29 febbraio 1948, o da suo Delegato

E

COMUNE DI REGGIO EMILIA

con sede legale in Reggio Emilia (R.E.) Via P.zza Prampolini n., 1

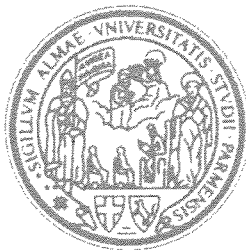
codice fiscale /P IVA N. 00145920351, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante",

rappresentata da Dott.ssa Battistina Giubbani Dirigente del Servizio "Gestione e Sviluppo del Personale e dell'Organizzazione"

nato a Comano (MS) il 02.09.1965

PREMESSO CHE

- il D.P.R. 382/80 prevede che i Rettori delle Università possano stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, su proposta delle Facoltà, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- la legge 341/90 prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio, nonché delle attività culturali e formative, possano avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la stipulazione di apposite convenzioni;
- la legge 24 giugno 1997, n.196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione", individua i tirocini formativi e di orientamento, quali strumenti utili al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- il D.M. 25 marzo 1998, n. 142 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento", individua le Università tra i soggetti promotori dei tirocini formativi e di orientamento;
- il D.M. 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di integrare i processi formativi attraverso la diffusione della cultura d'impresa e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- il tirocinio ha natura formativa, in quanto momento del percorso formativo dello studente; non ha finalità produttive, ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo;
- il tirocinio, in quanto previsto dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio, è riconosciuto in termini di crediti formativi universitari (CFU)



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

COMUNE DI REGGIO EMILIA

si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti o laureati in tirocinio di formazione d'intesa con l'Università degli Studi di Parma. Il numero dei soggetti da avviare in tirocinio è definito annualmente.

Art. 2

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo. Il tutore avrà il compito di concordare con il soggetto ospitante obiettivi, tempi, modalità dell'esperienza di tirocinio e di seguire e verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti tenendo periodici contatti con il responsabile del soggetto ospitante indicato dal soggetto ospitante.

Art. 3

Per ogni singolo tirocinio viene predisposto un Progetto formativo, secondo il facsimile di cui all'allegato n. 1, parte integrante della presente convenzione, contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutore universitario, di cui all'articolo 2, e di quello il soggetto ospitante, di cui all'articolo 6, secondo capoverso;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il soggetto ospitante;
- le strutture del soggetto ospitante presso le quali si svolge il tirocinio;
- la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio;
- l'indicazione di eventuali facilitazioni previste, quali: corresponsione al tirocinante di borsa di studio, utilizzo di servizi del soggetto ospitante (mensa, trasporto, ecc.), con la specificazione degli eventuali oneri e delle modalità di utilizzo del servizio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 1.

Condizione per l'effettivo avvio del tirocinio, è la sottoscrizione del Progetto Formativo da parte dell'Università e del Soggetto Ospitante, nonché del tirocinante per presa visione ed accettazione.

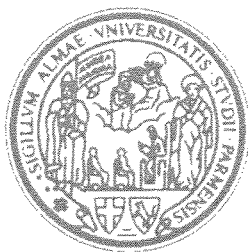
In presenza di giustificati motivi e previa comunicazione scritta al tirocinante, le Parti potranno unilateralmente interrompere lo svolgimento del tirocinio, fornendone comunicazione scritta anche all'altra Parte.

Art. 4.

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito del tirocinio devono essere concordate con il soggetto ospitante.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Art. 5

L'Università provvederà alla copertura assicurativa dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile (i riferimenti e le posizioni assicurative sono riportate all'interno del progetto formativo allegato 1).

L'Università si impegna a far pervenire alla regione, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali del soggetto ospitante copia della presente Convenzione e di ciascun Progetto formativo, di cui al precedente art.3, comma 1.

Art. 6

Il soggetto ospitante si impegna:

- a rispettare il progetto formativo, di cui all'articolo 3, comma 1;
- a seguire lo svolgimento del tirocinio con la cura necessaria, per il tramite di un tutore del soggetto ospitante appositamente individuato;
- a controllare e vistare il prospetto delle presenze del/della tirocinante;
- a trasmettere all'Università, a conclusione del tirocinio, una sintetica relazione finale, redatta dal tutore del soggetto ospitante, relativa all'andamento del tirocinio e agli obiettivi raggiunti;
- a segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi evento inerente il tirocinante, nonché ogni sua eventuale assenza;
- a rispettare il rapporto dipendenti assunti a tempo indeterminato e tirocinanti, come previsto dall'art. 1 del D.M. 142/98;
- a non diffondere in alcun modo i dati ricevuti e ad utilizzarli solo ai fini della presente Convenzione. Trovano applicazione le norme contenute nella legge 196/03 sulla tutela delle persone e degli altri soggetti.

Art. 7

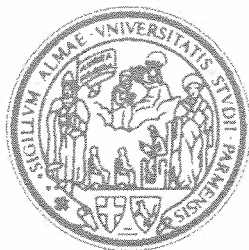
I rapporti che il soggetto ospitante intrattiene con i tirocinanti non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, ai sensi della presente Convenzione.

La realizzazione del tirocinio non comporta per il soggetto ospitante e per l'Università alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

Art. 8

Il soggetto ospitante garantisce al tirocinante una efficace formazione ai fini della prevenzione antinfortunistica; le nozioni utili a tale prevenzione costituiscono per il tirocinante argomento necessario e ineludibile. Il soggetto ospitante garantisce, altresì, la fornitura dei mezzi di protezione eventualmente necessari; il tirocinante è tenuto ad utilizzarli e ad ottemperare alle disposizioni impartite per la sua sicurezza, pena l'immediata interruzione del tirocinio.

Il soggetto ospitante si impegna, inoltre, a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente, sollevando da qualsiasi onere di verifica l'Università.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA

Il soggetto ospitante si impegna, infine, a segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi incidente possa occorrere al tirocinante.

Art. 9

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Eventuali future disposizioni normative di natura vincolante in materia potranno essere recepite mediante semplice scambio di corrispondenza a firma degli stessi firmatari della presente Convenzione.

Art. 10

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, convengono di risolvere ogni eventuale controversia ai sensi degli artt. 806 e seguenti del c.p.c., ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati, uno dall'Università, uno il soggetto ospitante e il terzo, che fungerà da Presidente del collegio arbitrale, dai due predetti arbitri, o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di una delle Parti, dal Presidente del Tribunale di Parma, città ove il collegio arbitrale avrà sede.

Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice.

Art. 11

La presente convenzione avrà durata di 3 anni dalla data della stipula rinnovabile automaticamente, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto almeno 3 mesi prima della data di scadenza. Resta inteso che, anche in caso di recesso, venga comunque garantito il compimento delle attività in corso.

Art. 12

La presente Convenzione, redatta in due esemplari, verrà registrata in caso d'uso a taxa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26/04/1986, a spese della Parte che richiederà la registrazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il soggetto Ospitante:

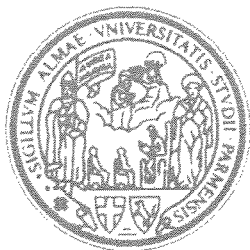
(timbro e firma)



LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
(Dott.ssa Battistina Giubbani)

Per il soggetto promotore:
Università degli Studi
Il Rettore
Prof. Gino Ferretti

Parma, _____



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA